VERBALE DI ACCORDO

del giorno 27 giugno 2014 tra ATAC S.p.A. e le OO.SS. FILT CGIL, FIT-CISL, UILTrasporti,

premesso

- che, con verbale di accordo intervenuto il 6 novembre 2013 nonché delle precedenti intese in materia, le parti, al fine di ricostituire una maggiore rispondenza tra sostenibilità economica, trattamenti economici del personale, qualifiche ricoperte e prestazioni rese, nonché di consentire la realizzazione del piano di risanamento economico-finanziario ed industriale volto ad assicurare la continuità aziendale e di scongiurare possibili gravi ricadute economiche ed occupazionali, hanno condiviso la necessità di revisionare il sistema retributivo aziendale;

- che la riduzione, il riequilibrio e l'ottimizzazione di tutti i costi compresi quelli connessi al fattore lavoro, costituisce una priorità per la continuità aziendale;

- che, in tale prospettiva, è stato convenuto di procedere al riordino degli strumenti economici collettivi di secondo livello anche tenuto conto dei trattamenti individualmente concessi, con la finalità di garantire una riduzione dei costi quanto più possibile equilibrata e

coerente con l'attuale situazione aziendale, superando stratificazioni retributive distorcenti;

- che le parti hanno verificato la necessità di individuare una nuova politica retributiva a partire dalle Aree Professionali declinate nell'ambito dell'Area Professionale 1^ del CCNL Autoferrotranvieri, dell'Area Operativa Amministrazione e Servizi del CCNL Autoferrotranvieri e dell'Area Operativa Servizi Ausiliari per la Mobilità del CCNL Autoferrotranvieri. Tali soluzioni costituiscono pertanto un riferimento coerente con gli indirizzi di Roma Capitale che saranno ulteriormente sviluppati tra le parti.

<u>considerato</u>

- che l'attuale assetto dei trattamenti corrisposti, anche per effetto della sovrapposizione di accordi succedutisi nel tempo e della fusione avvenuta tra realtà caratterizzate da discipline disomogenee, non risulta rispondente ai condivisi principi di equilibrio, rigore, trasparenza e coerenza;

- che, nella prospettiva di riduzione dei costi, è necessario ricostituire una equilibrata rispondenza tra i trattamenti complessivamente riconosciuti, le qualifiche professionali ricoperte e le prestazioni effettivamente rese;

- che è altresì opportuno procedere ad un progressivo ed accelerato riordino del sistema retributivo aziendale nell'ottica di una maggiore semplificazione della struttura della retribuzione correlata a parametri prestazionali e rispondenti agli indirizzi assunti in materia da Roma Capitale;

- che le parti ritengono opportuno procedere all'applicazione di quanto previsto dall'articolo 2 lett. C) dell'accordo del 30 novembre 2011 relativamente alla disciplina economico-normativa applicabile ai Quadri, fatto salvo quanto di seguito previsto;

Tutto ciò premesso e considerato

<u>si conviene quanto segue</u>

1) per il personale dipendente dalle Società del Gruppo che svolge attività amministrative o attività a queste assimilabili inseriti:

- ✓ nell'Area Professionale 1^ del CCNL Autoferrotranvieri;
- ✓ nell'Area Operativa Amministrazione e Servizi del CCNL Autoferrotranvieri;
- ✓ nell'Area Operativa Servizi Ausiliari per la Mobilità del CCNL Autoferrotranvieri.

A far data dal 30 settembre 2014 cessano definitivamente di essere dovute e corrisposte, con contestuale abrogazione delle clausole che nel tempo ne hanno sancito la costituzione e la regolamentazione, le indennità indicate nella tabella A) allegata al presente accordo di cui costituisce parte integrante;

2) in conseguenza di quanto previsto al punto 1) che precede e fatto salvo quanto di seguito previsto, con decorrenza dal 1 ottobre 2014, ad integrazione della retribuzione prevista dal vigente CCNL di settore, ai lavoratori dipendenti da ATAC S.p.a., O.G.R. e Atac Patrimonio inseriti nel campo di applicazione del punto 1 che precede saranno corrisposte le seguenti indennità indicate nelle tabelle B) e C) allegate al presente accordo di cui costituiscono parte integrante:

- ERA1 (tabella B) è un nuovo istituto retributivo nel quale confluiscono, riproporzionati su 12 mensilità, i valori corrispondenti alle seguenti voci retributive aziendali: indennità mensile; indennità base mensile; ERG o alternativamente ERS e, per il personale quadro il valore C e G di cui alla allegata tabella A. Sulla base di tali determinazioni, l'ERA 1 sarà corrisposto per quote giornaliere di effettiva presenza applicando il divisore 1/22 o 1/26 se la prestazione è distribuita su 5 o su 6 gg lavorativi. Tali importi giornalieri vengono corrisposti anche per le giornate di ferie e di astensione obbligatoria per maternità, di malattia grave come prevista dalla Contrattazione Nazionale Applicabile, di permessi ex Legge 104 per se stessi, per figlia/figlio, coniuge e genitori, nonché costituiscono base di computo per le maggiorazioni e per il TFR.

- ERA2 corrisponde alla sommatoria di tutte le indennità di carattere variabile già oggi attribuite in relazione alla presenza. Le modalità di erogazione restano pertanto invariate. Sopravvivono e mantengono vita autonoma quelle indennità legate a specifiche modalità/misurazione dello svolgimento della prestazione individuate nella allegata Tabella C) con riferimento al solo personale amministrativo. Le Parti concorderanno gli importi corrispondenti per l'ERA2 da applicare al personale appartenente alla 4^ area contrattuale entro il mese di luglio.

3) le voci retributive sopra indicate in relazione ad ERA1 sono riconosciute in caso di effettiva presenza giornaliera nel periodo di riferimento come descritto ai punti che seguono, considerandosi a tal fine come giorno di presenza anche i giorni di ferie e di astensione obbligatoria per maternità.

Tale meccanismo di recupero è incentrato sulla presenza, finalizzato alla premialità dei sani comportamenti aziendali, ed all'incentivazione economica strettamente correlata alla maggiore presenza in servizio.

4) Il valore delle quote giornaliere, così come determinate nel precedente punto, sarà suscettibile di eventuale variazione con cadenza semestrale in rapporto al raggiungimento di specifici obiettivi di presenza, riferibili al semestre precedente, individuati in due soglie:

a) fino al 9% massimo complessivo di assenze (al netto di quanto previsto al punto 3);

b) fino al 4% massimo complessivo di assenze (al netto di quanto previsto al punto 3);

esclusivamente ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui alle lettere a) e b) non saranno considerati presenza i giorni di astensione obbligatoria per maternità, di malattia grave come prevista dalla Contrattazione Nazionale Applicabile e di permessi ex Legge 104 per se stessi, per figlia/figlio, coniuge e genitori.

In caso di raggiungimento dell'obbiettivo del 9% saranno conguagliate anche le giornate di assenza eventualmente decurtate nel periodo di riferimento. Gli importi annuali delle maggiorazioni di cui ai punti che precedono, al parametro 175, sono rispettivamente:

-€ 500,00 al raggiungimento del livello di assenze fino al 4%;

-€ 150,00 al raggiungimento del livello di assenze superiori al 4% e fino al 9%;

- nessun importo è dovuto per assenze superiori al 9%.

5) In caso di raggiungimento dei livelli di presenza conseguenti ai parametri di cui alle lettere a) e b) che precedono, con le retribuzioni del primo mese successivo sarà riconosciuta la maggiorazione retributiva nella misura sopra indicata –nel valore

massimo annuale che sarà oggetto di detassazione in base alle normative vigenti.
Le parti condividono sin d'ora una prima valutazione congiunta al termine del primo semestre di riferimento.
Tale sistema retributivo acquista una valenza autonoma e separata rispetto alle tematiche connesse al Premio di Risultato.

6) Coloro che alla data odierna beneficiano di trattamenti riconosciuti esclusivamente a livello individuale in aggiunta a quanto previsto dalla contrattazione collettiva matureranno il diritto al riconoscimento delle voci ERA 1 ed ERA 2 solo con decorrenza dal definitivo superamento di detti accordi individuali e dei corrispondenti trattamenti da perfezionare con accordo sottoscritto nelle sedi e con le modalità di cui all'art. 2113, ult. co., Cod. Civ..

7) Relativamente al trattamento dei c.d. congedi parentali (con l'esclusione della sola maternità facoltativa) le Parti convengono che a far data dal 1 ottobre 2014 sarà riconosciuto alla generalità del personale dipendente dalle Società del Gruppo il solo trattamento previsto dagli articol1 32 e 34 del Decreto Legislativo n.151 del 2001 (trattamento nazionale). Ulteriori criticità relative agli orari delle "lavoratrici madri" saranno definite entro il mese di luglio.

8) Le Parti, con la stipula del presente accordo convengono di proseguire il confronto sulla riorganizzazione dei processi industriali a partire dal miglioramento di quelli relativi alla Divisione Servizi per la Mobilità e al Settore manutentivo complessivamente inteso, questi ultimi traguardati in rapporto alla fusione per incorporazione di OGR s.r.l. ad alla internalizzazione della lavorazioni CAF in

relazione al quale sarà fissato un incontro specifico entro il mese di luglio.

p. ATAC SpA, O.G.R. s.r.l.
Atac Patrimonio s.r.l.

p. le OO.SS.

FILT CGIL

FIT CISL

UILTRASPORTI

TABELLA C) AMMINISTRATIVI E QUADRI

QUADRI

ERA 2	Valori unitari
Ind. di presenza	0,5165
Ind. di ristrutturazione	1,2911
VALORE ERA2	1,8076

AMMINISTRATIVI

ERA 2	Valori unitari
Ind. di presenza	0,5165
Ind. Acc. 09/03/2012	2,0000
VALORE ERA2	2,5165

TABELLA A) AMMINISTRATIVI E QUADRI

PERSONALE ERG	PARAMETRO	FIGURA PROFESSIONALE	E. R. G.	Ind. base mensile	Ind. Mensile
	250	RESPONSABILE UNITA' AMM/TECN COMPLESSA	263,11	255,76	101,89
	230	CAPO UNITA' ORG.AMM./TECN. - PROFESSIONAL	242,06	239,72	93,73
	205	COORDINATORE D'UFFICIO	215,74	224,56	83,55
	193	SPECIALISTA TECNICO AMMINISTRATIVO	203,12	195,78	78,66
	175	COLLABORATORE DI UFFICIO	184,17	195,78	71,32
	155	OPERATORE QUALIFICATO DI UFFICIO POSIZIONE 2	163,12	172,10	63,17
	140	OPERATORE QUALIFICATO DI UFFICIO POSIZIONE 1	147,33	166,09	57,06
	130	OPERATORE DI UFFICIO	136,80	150,45	52,98

PERSONALE ERS	PARAMETRO	FIGURA PROFESSIONALE	E. r. s.	Ind. base mensile	Ind. Mensile
	250	RESPONSABILE UNITA' AMM/TECN COMPLESSA	405,52	255,76	101,89
	230	CAPO UNITA' ORG.AMM./TECN. - PROFESSIONAL	377,36	239,72	93,73
	205	COORDINATORE D'UFFICIO	346,29	224,56	83,55
	193	SPECIALISTA TECNICO AMMINISTRATIVO	346,29	224,56	78,66
	175	COLLABORATORE DI UFFICIO	319,17	195,78	71,32
	155	OPERATORE QUALIFICATO DI UFFICIO POSIZIONE 2	298,03	172,10	63,17
	140	OPERATORE QUALIFICATO DI UFFICIO POSIZIONE 1	284,06	166,09	57,06
	130	OPERATORE DI UFFICIO	261,43	150,45	52,98

N.B. Gli importi sono riproporzionati su 12 mensilità.

TABELLA A) IV AREA

PERSONALE ERG	PARAMETRO	FIGURA PROFESSIONALE	E. R. G.	Ind. base mensile	Ind. Mensile
	170	ADDETTO ALLA MOBILITA'	178.90	172.10	69.28
	154	ASSISTENTE ALLA CLIENTELA	162.07	167.90	62.76
	151	OPERATORE QUALIFICATO DELLA MOBILITA'	158.92	166,09	52,57
	138	OPERATORE DELLA MOBILITA'	145.23	146,25	53,49

PERSONALE ERS	PARAMETRO	FIGURA PROFESSIONALE	E. r. s.	Ind. base mensile	Ind. Mensile
	178	COORDINATORE DELLA MOBILITA'	298,03	172,10	72.54
	170	ADDETTO ALLA MOBILITA'	298,03	172.10	69,28
	154	ASSISTENTE ALLA CLIENTELA	269.24	166,09	62,76
	151	OPERATORE QUALIFICATO DELLA MOBILITA'	269,24	166.09	61,54
	138	OPERATORE DELLA MOBILITA'	246,84	150,45	56.24

ALLEGATO A	PARAMETRO	FIGURA PROFESSIONALE	E. R. G.	Ind. base mensile	Ind. Mensile
	178	COORDINATORE DELLA MOBILITA'	187,32	-	20,34
	170	ADDETTO ALLA MOBILITA'	178,90	-	19.43
	154	ASSISTENTE ALLA CLIENTELA	162.07	-	17.60
	151	OPERATORE QUALIFICATO DELLA MOBILITA'	158.92	-	17.26
	138	OPERATORE DELLA MOBILITA'	145,23	-	15.77
	116	OPERATORE GENERICO	122,08	-	13.26

N.B. Gli importi sono riproporzionati su 12 mensilità.

TABELLA B) AMMINISTRATIVI E QUADRI

PERSONALE ERG	PARAMETRO	FIGURA PROFESSIONALE	ERA Mensile	ERA Mensile Quadri (Acc. Az. 30/11/2011)			
				Quadro fascia A	Quadro fascia B	Quadro fascia C	Quadro fascia D
	250	RESPONSABILE UNITA' AMM/TECN COMPLESSA	620,75	1.479,09	1.262,42		
	230	CAPO UNITA' ORG.AMM./TECN. - PROFESSIONAL	575,51			1.050,51	892.17
	205	COORDINATORE D'UFFICIO	523,85				
	193	SPECIALISTA TECNICO AMMINISTRATIVO	477,55				
	175	COLLABORATORE DI UFFICIO	451,27				
	155	OPERATORE QUALIFICATO DI UFFICIO POSIZIONE 2	398,39				
	140	OPERATORE QUALIFICATO DI UFFICIO POSIZIONE 1	370,47				
	130	OPERATORE DI UFFICIO	340,24				

PERSONALE ERS	PARAMETRO	FIGURA PROFESSIONALE	ERA Mensile	ERA Mensile Quadri (Acc. Az. 30/11/2011)			
				Quadro fascia A	Quadro fascia B	Quadro fascia C	Quadro fascia D
	250	RESPONSABILE UNITA' AMM/TECN COMPLESSA	763,17	1.621.50	1.404,84		
	230	CAPO UNITA' ORG.AMM./TECN. - PROFESSIONAL	710,80			1.185,80	1.027,47
	205	COORDINATORE D'UFFICIO	654,40				
	193	SPECIALISTA TECNICO AMMINISTRATIVO	649,51				
	175	COLLABORATORE DI UFFICIO	586,26				
	155	OPERATORE QUALIFICATO DI UFFICIO POSIZIONE 2	533,29				
	140	OPERATORE QUALIFICATO DI UFFICIO POSIZIONE 1	507,21				
	130	OPERATORE DI UFFICIO	464,86				

TABELLA B) IV AREA

PERSONALE ERG	PARAMETRO	FIGURA PROFESSIONALE	ERA Mensile
	170	ADDETTO ALLA MOBILITA'	420,27
	154	ASSISTENTE ALLA CLIENTELA	392,73
	151	OPERATORE QUALIFICATO DELLA MOBILITA'	377,58
	138	OPERATORE DELLA MOBILITA'	342,65

PERSONALE ERS	PARAMETRO	FIGURA PROFESSIONALE	ERA Mensile
	178	COORDINATORE DELLA MOBILITA'	542,66
	170	ADDETTO ALLA MOBILITA'	539,40
	154	ASSISTENTE ALLA CLIENTELA	498,09
	151	OPERATORE QUALIFICATO DELLA MOBILITA'	496,87
	138	OPERATORE DELLA MOBILITA'	453,54

ALLEGATO A	PARAMETRO	FIGURA PROFESSIONALE	ERA Mensile
	178	COORDINATORE DELLA MOBILITA'	207,66
	170	ADDETTO ALLA MOBILITA'	198,33
	154	ASSISTENTE ALLA CLIENTELA	179,67
	151	OPERATORE QUALIFICATO DELLA MOBILITA'	176,18
	138	OPERATORE DELLA MOBILITA'	161,00
	116	OPERATORE GENERICO	135,34